



**Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia**

*Carpi, 22 Aprile 2021*

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Sindaco di Carpi

Alla Giunta Comunale

**INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE E SCRITTA**

**OGGETTO: CONTROLLI SULLE FARMACIE COMUNALI**

**Premesso che**

- I rapporti tra le farmacie e il Servizio sanitario nazionale sono regolati da una Convenzione Nazionale stipulata tra Federfarma e le Regioni;
- In seguito al riordino istituzionale conseguente alla modifica dei compiti delle Province, la Regione Emilia-Romagna ha adottato la Legge regionale 30.07.2015 n. 13 " *Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni* ", e la Legge Regionale n. 2 del 3 marzo 2016 recante " *Norme regionali in materia di organizzazione degli esercizi farmaceutici e di prenotazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali.*";
- Con la Legge Regionale n. 2 del 3 marzo 2016 recante " *Norme regionali in materia di organizzazione degli esercizi farmaceutici e di prenotazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali.*", la Regione ha fornito un quadro di riferimento normativo certo in seguito alle rilevanti modifiche che il legislatore nazionale aveva introdotto a partire dal 2012, con particolare riferimento alle competenze del Comune in materia di esercizi farmaceutici e di piante organiche;

**Considerato che**

- L'art. 9 della legge n. 475/1968 come modificato dall'art. 10 della legge 362/1991 prevede che le farmacie di cui sono titolari i comuni possono essere gestite, ai sensi della legge 8 giugno 1990 n. 142 nelle seguenti forme:
  - a) in economia
  - b) a mezzo di azienda speciale;
  - c) a mezzo di consorzi tra Comuni per la gestione delle farmacie di cui sono unici titolari;
  - d) a mezzo di società di capitali costituite tra il Comune e i farmacisti che, al momento della costituzione della società, prestino servizio presso farmacie di cui il Comune abbia la titolarità;
- La prevalente giurisprudenza amministrativa ha affermato che le possibili modalità di gestione di una farmacia comunale non sono limitate a quanto previsto dall'art. 9 della legge 475/1968 ma devono essere individuate nella lettura combinata e coordinata delle norme e dei principi generali applicabili da parte degli enti locali in materia gestione dei servizi pubblici;

- Sebbene la normativa consenta, formalmente, la scelta fra diverse forme gestorie, le possibilità effettive di gestione di una farmacia comunale si riducono notevolmente a causa del concomitante effetto di altri vincoli normativi a carico degli enti locali, quali i limiti in materia di assunzioni del personale o i limiti in materia di costituzione di nuovi organismi, aziende o società;

**Considerato altresì che:**

- Nel nuovo quadro normativo regionale viene riaffermata la necessità di pianificare la distribuzione territoriale degli esercizi farmaceutici attraverso la revisione delle piante organiche e vengono così ripartite le competenze in materia di esercizi farmaceutici: il Comune esercita tutte le competenze strettamente connesse alla pianificazione sul territorio delle sedi farmaceutiche, l'Azienda USL supporta la Regione e i Comuni del proprio ambito territoriale, mentre la Regione esercita le funzioni di impulso, controllo e sostituzione volte a garantire l'approvazione biennale delle piante organiche e le funzioni inerenti i concorsi per l'assegnazione delle sedi;
- Al fine di assicurare la migliore distribuzione degli esercizi farmaceutici sul territorio, le Aziende USL svolgono attività di supporto e consulenza tecnica ai Comuni, funzione di controllo preventivo sui progetti di conferma o di revisione delle piante organiche dei Comuni e, in generale, attività di supporto tecnico alla Regione per l'esercizio delle funzioni regionali;
- La Regione, all'inizio di ciascun anno pari, invia comunicazione ai Comuni per invitarli a procedere alla revisione della pianta organica delle farmacie. La comunicazione è inviata anche alle Aziende USL, le quali, nell'ambito di un rapporto collaborativo volto ad assicurare la migliore distribuzione delle farmacie sul territorio, assumono un duplice ruolo: da un lato offrono supporto tecnico ai Comuni che lo richiedano e suggeriscono eventuali modifiche volte, a loro avviso, a migliorare la distribuzione delle farmacie; dall'altro verificano il rispetto degli adempimenti obbligatori propri dei Comuni così consentendo l'eventuale esercizio del potere sostitutivo da parte della Regione;
- L'Azienda USL, entro 90 giorni dal ricevimento del progetto, quindi al più tardi entro il 30 settembre, svolge il controllo preventivo sullo stesso, verificando la corretta applicazione da parte del Comune dei criteri di formazione delle piante organiche (demografico, topografico, urbanistico e del decentramento) ed esprime la propria approvazione, eventualmente proponendo al Comune variazioni al progetto per migliorare la collocazione degli esercizi farmaceutici sul territorio;
- Rientra nello schema di pianta organica l'indicazione della denominazione del soggetto titolare (in caso di farmacia pubblica il titolare da indicare è il Comune e non il soggetto gestore);

**Rilevato che:**

- In seguito al nuovo quadro normativo definito dalla Regione, la Giunta Comunale con delibera n. 95 del 10/05/2016 (adottata in attuazione della L.R. 2/2016) ha approvato la proposta di revisione della pianta organica delle farmacie, anche al fine di dare attuazione alla vigente normativa che prevede l'istituzione di una sede farmaceutica ogni 3.300 abitanti in base alla rilevazione ISTAT della popolazione residente nel Comune;
- Attualmente sono presenti sul territorio carpigiano 21 sedi farmaceutiche: 16 sono in esercizio, 3 sono state assegnate in seguito a concorso regionale, 2 di proprietà comunale;

**Rilevato altresì che:**

- Il Consiglio Comunale ha approvato l'assegnazione mediante gara per le due farmacie comunali presenti sul territorio;
- La concessione ha una durata di 18 anni e un corrispettivo introito per le casse comunali pari a 90mila euro una tantum e, inoltre, il 3% dei ricavi annui;
- I criteri di valutazione delle offerte da indicare nel bando sono: assegnazione del 70% dei punteggi alla valutazione dei criteri qualitativi e il restante 30% alla valutazione di criteri quantitativi;
- Risulta vincitrice della gara la Società Cooperativa DIDASKO con sede legale e operativa a Terni;
- L'Amministrazione comunale ha affermato a mezzo stampa, solo dopo l'assegnazione, che sarà il concessionario a scegliere l'ubicazione delle due nuove farmacie e ad assumerne i dipendenti;
- Dall'estratto del verbale della seduta non pubblica della commissione giudicatrice per la valutazione dell'offerta, emergono alcuni interrogativi sull'assegnazione dei punteggi;
- Sono stati depositati due ricorsi al TAR, da parte di una società partecipante alla gara, nei confronti di il Comune di Carpi in persona del Sindaco pro tempore e nei confronti dell'Unione Terre d'Argine in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché nei confronti della ditta DIDASKO Cooperativa Sociale s.c.s., aggiudicataria della procedura di concessione;

**INTERROGA**

**La Giunta per sapere:**

- Se venga effettuato, oltre al controllo della pianta organica, un controllo dei bandi di assegnazione per la gestione delle farmacie comunali;
- Se, e con quale cadenza, vengano effettuati controlli in termini di corretta efficienza nell'erogazione dei servizi delle farmacie comunali;
- Se non si ritenga che una gestione diretta delle farmacie avrebbe probabilmente concesso un maggiore margine di guadagno in capo ai servizi sociali del territorio;
- Sulla base di quale criterio vengono assegnati i punteggi per ogni unità operativa con qualifica di farmacista se, come emerso dalle dichiarazioni a mezzo stampa da parte dell'Amministrazione, sarà il concessionario a scegliere l'ubicazione delle due nuove farmacie e ad assumerne i dipendenti.

*I CONSIGLIERI COMUNALI DEL GRUPPO FRATELLI D'ITALIA*

*Annalisa Arletti*

*Pietro Santonastasio*